GIUNTA PER I TRATTATI DI COMMERCIO E LA LEGISLAZIONE DOGANALE

VI.

SEDUTA DI VENERDÌ 13 OTTOBRE 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SCOCA**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione*):

Esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la Norvegia relativo al reciproco regolamento delle forniture rimaste in sospeso a causa della guerra, concluso in Roma il 12 giugno 1948 (*Approvato dal Senato*). (1351) 43

PRESIDENTE 43, 44, 45

TOSI, *Relatore* 44, 45

CORBINO 45

CAPUA 45

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Agevolazioni doganali per lo sviluppo e il rammodernamento della attrezzatura industriale ed agricola nazionale (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*). (1477-B) 46

PRESIDENTE 46

CORBINO, *Relatore* 46

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Norme di attuazione dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946, in sostituzione della legge 21 agosto 1949, n. 610. (1529) 46

PRESIDENTE 46, 47, 48, 49

TOSI, *Relatore* 46, 47, 48

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 47, 48

CORBINO 48

PIERACCINI 48

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Nuove concessioni in materia d'importazioni ed esportazioni temporanee (sesto provvedimento). (1129) 49

PRESIDENTE 49, 51

VICENTINI, *Relatore* 49

CLERICI, *Sottosegretario di Stato per il Commercio con l'estero* 49, 50

CORBINO 49, 50

CAPUA 49, 51

MORELLI 51

Votazione segreta:

PRESIDENTE 54

La seduta comincia alle 9,40.

PIERACCINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la Norvegia relativo al reciproco regolamento delle forniture rimaste in sospeso a causa della guerra, concluso a Roma il 12 giugno 1948. (Approvato dal Senato). (1351).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la Norvegia relativo al reciproco regolamento delle forni-

ture rimaste in sospeso a causa della guerra, concluso a Roma il 12 giugno 1948.

Invito il relatore, onorevole Tosi, a riferire su questo disegno di legge, già approvato dal Senato.

TOSI, *Relatore*. Come già ebbi occasione di riferire alla Commissione finanze e tesoro nella sua ultima riunione, poiché il disegno di legge era stato in un primo tempo deferito a quella Commissione, col provvedimento in esame si procede alla liquidazione in via transattiva dei crediti rivendicati del Governo norvegese nei confronti del Governo italiano, per mancata esecuzione di alcuni contratti che erano stati assunti da ditte italiane prima della guerra. Al verificarsi degli eventi bellici, questi contratti vennero sospesi per volontà del Governo italiano, il quale trattenne, per esigenze proprie, determinati materiali che erano stati commissionati dal Governo norvegese. A guerra finita, sono stati riveduti questi contratti, e una parte dei materiali, che ancora interessava la Norvegia, è stata spedita a detto paese, secondo un accordo stabilito in questo senso. Un'altra parte di questi materiali, che non interessava più neppure il Governo norvegese, ha formato oggetto di una liquidazione, in via transattiva, ammontante a lire 119 milioni.

Pertanto il provvedimento in esame non vuole essere altro che la chiusura di questi crediti sospesi e la definizione di questi rapporti. L'accordo è stato concluso a Roma il 12 giugno 1948, e il Governo norvegese ne ha già sollecitato l'esecuzione. Il parere della Commissione degli esteri è stato favorevole; rimarrebbe a noi di approvare il disegno di legge, se riteniamo che esso sodisfi le esigenze economiche e gli impegni morali che il Governo italiano ha assunto.

Dopo questa premessa, mi permetto di suggerire alla Commissione l'approvazione dell'Accordo, in quanto la somma stabilita è inferiore – almeno nel calcolo fatto dai nostri uffici – a quelli che si possono ritenere i danni e i diritti vantati dal Governo norvegese. Infatti questi 119 milioni non rappresentano una cifra di risarcimento danni, ma una anticipazione che il Governo norvegese aveva fatto sulle commesse a suo tempo passate all'Italia. Rimane però un'osservazione di carattere pregiudiziale, che è stata già avanzata in sede di Commissione finanze e tesoro, e che penso debba essere riprodotta in questa sede. Vi è cioè il dubbio sulla possibilità di utilizzo dei fondi assegnati a questo scopo, in quanto nel provvedimento si fa riferimento a un bilancio chiusosi il 30 giugno del corrente anno. Perciò, se in termini di principio questa pregiudiziale è stata risolta – e dico questo perché fu oggetto di un'approfondita discussione in sede della citata Commissione, e so che il nostro Presidente si rese intelligente difensore e sostenitore di alcune tesi risolutive – l'approvazione può essere data senz'altro. Se invece il problema di principio non è stato ancora risolto, non so che cosa possa fare la Commissione. Quindi propongo l'approvazione del disegno di legge, salvo a sentire se sia stata risolta la questione relativa alla possibilità di pagare con i fondi di un bilancio chiuso al 30 giugno 1950, ora che dobbiamo approvare una legge a quattro mesi di distanza da detta chiusura.

PRESIDENTE. Faccio presente che la Commissione finanze e tesoro ha riconosciuto che la questione di cui ha fatto cenno il relatore non è di sua competenza. La Commissione stessa ha stabilito che, fino a quando non verrà emanata una norma legislativa di carattere generale, che sani alcune particolari situazioni, debba essere rispettato il principio dell'annualità del bilancio, sancito dall'articolo 274 del regolamento di contabilità generale dello Stato, in base al quale, chiuso il bilancio col 30 giugno, nessun altro impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto.

Tuttavia, nel caso in esame, la questione ha un aspetto particolarmente diverso, perché si tratta di usufruire delle maggiori entrate previste da una nota di variazione. Relativamente a questo problema particolare, che si inquadra nel problema generale, fu approvata, l'anno scorso, una legge che dava la possibilità di utilizzare le maggiori entrate dell'esercizio 1948-49. Anche per questo anno è stato presentato un disegno di legge che darebbe la possibilità di utilizzare le maggiori entrate del 1949-50 per l'esercizio corrente, 1950-51. La Commissione finanze e tesoro ha approvato questo disegno di legge in una delle ultime sedute prima dell'interruzione estiva dei lavori parlamentari. Senonché esso è ancora davanti alla Commissione del Senato che non si è finora pronunciata. Non credo che ci siano difficoltà, ché anzi il ritardo penso debba dipendere dal fatto che in detto provvedimento, naturalmente di carattere contingente e transitorio, si voglia inserire un'altra norma che dia la possibilità di derogare in casi particolari, sempre transitoriamente, dalla norma dell'articolo 274 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Pertanto siamo di fronte a questa situazione: la Camera dei deputati, come

ho già detto – sia pure attraverso la Commissione finanze e tesoro – ha già approvato la norma di legge che darebbe la possibilità di utilizzare le maggiori entrate dell'esercizio passato; ma il processo formativo della legge non si è ancora perfezionato perchè, ripeto, il provvedimento sta ancora all'esame del Senato. Di fronte a questa situazione di fatto prego i colleghi di pronunciarsi. Dichiaro aperta la discussione generale.

CORBINO. Sarei d'avviso di esaurire la discussione di merito del provvedimento, e di lasciare in sospeso la votazione, in attesa che siano espletate le pratiche che concernono la definizione, per così dire, della parte contabile; in modo che quando verrà la legge a cui ha accennato il Presidente, non faremo che passare alla votazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Sono d'accordo con la proposta dell'onorevole Corbino.

CAPUA. Anche se noi votassimo la legge, non sarebbe esecutiva perchè non ci sono i fondi.

PRESIDENTE. Faccio osservare che i fondi ci sono, quindi la legge sarebbe esecutiva.

TOSI, *Relatore*. Il disegno di legge che abbiamo in esame ha già la sua copertura perchè all'articolo 3 si dice che alla copertura stessa viene destinata la corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 1° aprile 1950 n. 155, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata. Perciò, se non ci fosse la pregiudiziale di cui abbiamo parlato, e approvassimo questo disegno di legge, esso diventerebbe legge finanziariamente operante, perchè ha la sua copertura.

CAPUA. Ma questa copertura è intangibile finchè non viene approvato dal Senato l'altro disegno di legge che permette di utilizzare le maggiori entrate dell'esercizio scaduto.

TOSI, *Relatore*. La legge è stata già approvata. Quella che è ancora davanti al Senato e che rende quindi sospensivo questo provvedimento è una legge che autorizza la deroga dai principî generali della contabilità dello Stato, in via provvisoria, per questo esercizio, al fine di utilizzare le maggiori entrate avute nell'esercizio precedente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Corbino di esaminare gli articoli del disegno di legge, salvo a rendere definitivo il resto dell'articolo 3 allorquando il Senato avrà approvato il disegno di legge cui ha fatto cenno il relatore.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« È approvato l'Accordo relativo al reciproco regolamento delle forniture rimaste in sospeso a causa della guerra e scambio di Note, conclusi a Roma, fra l'Italia e la Norvegia il 12 giugno 1948 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2.

« Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e scambio di Note suddetti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« Per gli effetti di cui all'articolo 81, 4° comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere di lire 119.000.000 risultante dall'applicazione della presente legge viene destinata corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 1° aprile 1950 n. 155, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento).

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione con l'intesa che esso avrà efficacia soltanto quando verrà approvata la legge sopra indicata attualmente all'esame del Senato. Ad ogni modo torneremo sull'argomento al momento opportuno.

(*È approvato*)

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Ne do lettura.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 12 giugno 1948, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 6 dell'Accordo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto quando sarà stato approvato il citato disegno di legge attualmente all'esame del Senato.

Discussione del disegno di legge: Agevolazioni doganali per lo sviluppo e il riammodernamento della attrezzatura industriale ed agricola nazionale. (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato). (1477-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Agevolazioni doganali per lo sviluppo e il riammodernamento della attrezzatura industriale ed agricola nazionale »

Invito il relatore, onorevole Corbino, a riferire, facendo presente che il provvedimento ritorna al nostro esame per una modificazione apportata dal Senato all'articolo 5.

CORBINO, *Relatore*. Il 27 luglio scorso approvammo un disegno di legge che concerneva agevolazioni finanziarie per lo sviluppo e il riammodernamento della attrezzatura industriale ed agricola nazionale. Si trattava di mantenere i dazi nella misura dell'11 per cento per tutto il macchinario che sarebbe entrato in Italia fino al 31 dicembre 1952, con utilizzo dei fondi provenienti dal piano E. R. P. o dalla cessione particolare di altre valute estere. Il provvedimento è stato mandato poi al Senato, ma, sopraggiunto il periodo delle vacanze estive, il provvedimento stesso è stato soltanto recentemente esaminato; cosicché è sorto il problema della decorrenza; perché noi avevamo approvato l'articolo 5 nel seguente testo: « La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* », e ci eravamo trovati in concordanza con l'entrata in vigore della nuova tariffa doganale, mentre ora, essendo passato molto tempo, questa concordanza non c'è più. Per conseguenza il Senato ha così modificato l'articolo 5: « La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 15 luglio 1950 », vale a dire dal giorno dell'entrata in vigore della nuova tariffa doganale.

In base al nostro regolamento, dobbiamo limitarci all'esame delle modifiche apportate all'articolo 5 e siccome la modifica risponde a una necessità di applicazione della legge, sono del parere che la Giunta possa approvare l'articolo 5 come sopra modificato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa. Pongo in votazione la nuova formulazione dell'articolo 5 adottata dal Senato, il cui testo è stato ora letto dal relatore.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà posto in votazione a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: « Norme di attuazione dell'accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946, in sostituzione della legge 21 agosto 1949, n. 610. (1529) ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme di attuazione dell'accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946, in sostituzione della legge 21 agosto 1949, n. 610.

Invito il relatore onorevole, Tosi, a riferire su questo disegno di legge.

TOSI, *Relatore*. Questo provvedimento sostituisce una legge già in atto e concernente l'approvazione dell'accordo tra il Governo italiano e il Governo egiziano per il risarcimento dei danni subiti in Egitto da cittadini italiani. Per effetto della guerra il Governo egiziano sequestrò e si impossessò dei beni di cittadini italiani residenti in Egitto. Il Governo egiziano afferma di aver usato di questi beni per fronteggiare spese per opere educative, culturali e assistenziali a favore degli stessi italiani residenti in Egitto. Difatti, nell'allegato accordo allora raggiunto e reso esecutivo con legge 16 maggio 1947, n. 152, si fa un'elencazione dell'uso di queste somme che il Governo egiziano ha speso per gli scopi suddetti, e si specifica: lire egiziane 1.648 per l'assistenza agli italiani bisognosi; lire egiziane 14.329 per l'assistenza pure agli italiani in condizioni di necessità; lire egiziane 119.137 per le scuole e ospedali italiani, lire egiziane 390.000 per il soccorso alle vittime dei bombardamenti aerei, ecc. Nell'accordo, all'articolo 2, si stabilisce che il Governo italiano assume in proprio il carico di questo sacrificio imposto ai cittadini italiani in Egitto, e si determina l'ammontare complessivo in lire egiziane 2 milioni 172.735, che lo Stato dovrà rimborsare ai cittadini italiani danneggiati. Per eseguire quest'accordo, si fece la citata legge 21 agosto 1949 con la quale il Governo italiano dichiarava di impegnarsi a rimborsare queste somme ai propri cittadini, e li invitava a presentare le relative domande entro un periodo di tre mesi per i cittadini residenti in Italia, e di sei mesi per i cittadini residenti in Egitto; fissava come criterio di convertibilità delle lire egiziane in lire italiane il cambio ufficiale dell'aprile 1948, decurtato del 3 per cento per rimborso

spese; fissava i capitoli del bilancio su cui avrebbero gravato dette spese. La relazione al provvedimento, presentato al nostro esame, dice che si è provveduto anche alla regolamentazione della citata legge con un decreto presidenziale.

PRESIDENTE. Debbo far presente che con questo provvedimento si ripresenta molto più grave la pregiudiziale di cui abbiamo parlato a proposito del disegno di legge n. 1351, poiché all'articolo 14 del disegno di legge si dice che l'onere derivante da questo pagamento farà carico al capitolo 655 aggiunto del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50. Dicevo che la pregiudiziale in questo caso è più grave poiché, mentre nell'altro caso avevamo un disegno di legge già approvato dal Senato qui non vi è che uno schema di legge. Quindi, secondo me, non potremmo seguire la procedura seguita per il disegno di legge n. 1351, ed essendovi la pregiudiziale di cui prima si è fatto cenno, sarebbe anche inutile svolgere la discussione.

TOSI, *Relatore*. Evidentemente qui la pregiudiziale ha un significato molto più importante che non nel caso precedente. Io, invitato a fare la relazione, pensavo che potessimo esaurire la parte tecnica del provvedimento, lasciando in sospeso la parte finanziaria che non potremmo concludere oggi, tanto più perché il provvedimento ha una certa importanza ed urgenza già fatta presente dall'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro.

PRESIDENTE. Se per la parte tecnica la discussione potesse esaurirsi abbastanza rapidamente, potremmo anche farlo, ma se si dovesse approfondire la discussione di merito, penserei che sarebbe prematuro affrontarla ora.

TOSI, *Relatore*. Nel merito ci saranno certamente delle importanti osservazioni, poiché, probabilmente, l'Amministrazione che ha preparato il disegno di legge non ha tenuto presenti alcune conseguenze economiche che è necessario discutere col Governo. C'è per esempio in questo disegno di legge un concetto di cambio fisso in contrapposizione al concetto della legge precedente, che aveva creato un cambio sufficientemente elastico. Infatti il provvedimento in esame determina un cambio fisso per la conversione delle attuali lire egiziane in lire italiane, ed applica lo stesso cambio fisso sugli acconti corrisposti negli anni decorsi ai singoli cittadini che in Egitto ne hanno profittato. Il che significa che quegli acconti vengono scontati quasi al 70 per cento invece che al 100 per cento rispetto al valore attuale della lira. Questo concetto economico ha una notevole incidenza, perché è vero che si tratta soltanto di 2 milioni di lire egiziane, ma in lire italiane queste corrispondono a circa 5 miliardi.

Mi sembra inoltre che l'Ufficio del contabile del portafoglio si sia preoccupato eccessivamente delle formalità di controllo, per cui, se si dovesse seguire meticolosamente la procedura indicata, queste somme non si potrebbero paghare prima di tre anni. Mi pare che sia giunto il momento di snellire la procedura, creando una responsabilità più concreta. Poiché si deve mandare in Egitto un funzionario del Ministero del tesoro per raccogliere la documentazione dei beni sequestrati, mi pare che ciò dovrebbe bastare. Nel disegno di legge si chiede invece una serie di documenti che non so come e quando sia possibile che gli interessati si procurino. Il provvedimento stabilisce che deve essere rimborsato ai cittadini italiani il controvalore dei beni sequestrati; basterà quindi dimostrare l'avvenuto sequestro e la mancata restituzione dei beni stessi, per rendere superflua qualsiasi altra documentazione. Il documento di sequestro è già tale da dare diritto al rimborso, in lire, del valore dei beni sequestrati.

Qualora si volesse passare all'esame della legge, riterrei necessario proporre alcuni emendamenti.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ringrazio il relatore onorevole Tosi per le sue dichiarazioni, e desidero prospettare alla Commissione alcuni punti fondamentali. Noi, per effetto del ritardo nella approvazione del disegno di legge, abbiamo aumentato il danno che deriva allo Stato italiano e ai nostri connazionali, perchè la continuazione dell'amministrazione di sequestro importa delle spese che vanno tutte a detrimento nostro e dei nostri connazionali, aumenta l'usura dei beni che sono sotto sequestro, ecc. Tutto il tempo, quindi, che perdiamo, si converte in un danno che aumenta in ragione geometrica.

C'è poi una questione sociale. Quelli che devono essere aiutati e assistiti sono connazionali di più modesta condizione perchè le maggiori ricchezze, specialmente quelle che erano in mano agli israeliti, sono state liberate da tempo in forza della legislazione riguardante gli ebrei. Il sequestro rimane solo nei confronti dei piccoli artigiani, di povera gente, alla quale sono state sequestrate anche le pensioni. La situazione è assai grave e di ciò me ne fece cenno, al ritorno dal mio viaggio in Somalia, l'ambasciatore italiano. In seguito ho avuto

dei contatti molto cordiali, sul piano umano, con questi nostri connazionali i quali invocavano un'azione pronta e fattiva del Governo italiano che li sollevasse dalle difficili condizioni economiche in cui versano.

Non possiamo dunque continuare a dire che ci sono difficoltà di tesoro, norme sulla contabilità generale dello Stato, ecc. Si tratta di gente che da sei o sette anni attende, di gente che soffre e che ha subìto le sofferenze dei campi di concentramento. Ricordo che durante il periodo della guerra, quando c'era la minaccia della conquista dell'Egitto, questi italiani furono fatti prigionieri e posti nei campi di concentramento. Ora questi italiani, che sono i più modesti e poveri, attendono.

Ringrazio quindi l'onorevole Tosi che ha suggerito uno snellimento nella procedura stabilita nel provvedimento.

Un'ultima considerazione: vogliamo esporre il paese a dover rimpatriare dall'Egitto qualche migliaio di italiani perchè colà i nostri connazionali non possono più continuare a vivere? Aumenteremmo così il numero dei profughi e dei disoccupati. Oggi possiamo ancora trattenere in Egitto questi italiani che hanno resistito per tanti anni e che hanno ancora possibilità di rimanervi. Se la situazione si prolungasse ancora, le difficoltà diventerebbero maggiori, aggravando la situazione dei nostri connazionali.

Per queste considerazioni, non potendo entrare nel merito della pregiudiziale, faccio appello al senso di solidarietà della Commissione perchè faccia ogni sforzo per superare queste difficoltà. In caso contrario, il ritardo aumenterebbe il danno nel senso finanziario, in quello politico e in quello sociale.

CORBINO. Non entro nel merito del provvedimento, della cui urgenza nessuno più di noi è convinto. Però noi non abbiamo nessuna colpa del ritardo.

PIERACCINI. Mi sembra che la colpa sia del Governo.

CORBINO. Si è creata una situazione spiacevolissima, che a noi rincresce, tanto più in quanto non abbiamo nessuna responsabilità nella accentuazione della medesima.

Noi possiamo dare al rappresentante del Governo l'assicurazione che, quando i presupposti per legiferare esisteranno, noi faremo tutto il nostro dovere di deputati al Parlamento e di italiani. Per ora non possiamo fare altro che pregare il relatore di mettersi d'accordo con il rappresentante del Governo per concordare gli emendamenti che dovrebbero essere apportati al provvedimento, in modo che, quando la pregiudiziale sarà risolta, in una seduta potremo esaminare il disegno di legge.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Non intendevo fare nessun rilievo alla Commissione, esponevo soltanto una situazione.

PRESIDENTE. Ma quando lei, onorevole Sottosegretario ha sottolineato che, protraendosi l'approvazione di questo provvedimento, si danneggia in definitiva il Tesoro e lo Stato italiano, ha fatto un'affermazione che a noi, aventi la funzione di tutelare gli interessi del Tesoro italiano, non può fare buona impressione. Siamo pronti a ridurre al minimo questo danno, ad agevolare le condizioni del Tesoro italiano, ma per fare ciò ci si deve dare la possibilità di approvare subito il provvedimento. Il provvedimento è stato presentato alla Camera il 2 agosto, all'inizio delle ferie estive; non ci si può quindi rimproverare alcun ritardo, tanto più che il provvedimento non ha la possibilità di essere approvato, per l'ostacolo costituito dall'articolo 14 che stabilisce una copertura su un esercizio già chiuso. Suggerisca il Governo la possibilità di una copertura diversa, che incida sull'esercizio in corso, e noi esamineremo senz'altro il disegno di legge.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Ho fatto delle osservazioni che concernono il profilo politico. Il lato finanziario riguarda il Tesoro, di cui non vedo ora il rappresentante.

PRESIDENTE. Ella ci pone in una condizione di grave perplessità, perché ci sottolinea degli inconvenienti che noi potevamo immaginare, ma che ella ci illustra nella loro gravità.

Per ora la proposta dell'onorevole Corbino è quella, secondo me, che va incontro più di ogni altra all'interesse dell'Italia, di cui ci preoccupiamo noi come si preoccupa il Governo.

Perciò, se il relatore troverà, assieme al Governo, la possibilità di concordare una dizione che elimini le difficoltà di cui ora è stato fatto cenno, non avrei nulla in contrario a far discutere subito il disegno di legge.

TOSI, *Relatore.* Mi permetto di aggiungere una considerazione che può mettere in miglior luce la nostra azione, e che forse dà il tono a questo problema. In fondo esiste già una legge, dell'agosto 1949, che regola questi pagamenti e mette a disposizione un fondo sui capitoli 347-*q* per l'esercizio 1947-48,

e 547-*b* per l'esercizio 1948-49, con i quali capitoli il Governo già può cominciare a fronteggiare una situazione d'urgenza. Anzi, secondo lo spirito di questa legge, nei capitoli suddetti si sarebbe dovuta trovare la fonte sostanziale per far fronte a questi pagamenti. Ora, se vi è un lamento da fare è che forse esiste nel meccanismo degli organi statali qualche cosa che non ha reso operante una legge già esistente.

Non è perciò possibile pensare che il danno derivi dalla nostra pretesa inazione dal 2 agosto, data di presentazione del disegno di legge alla Camera, ad oggi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta sospensiva dell'onorevole Corbino con l'intesa che, frattanto, il relatore si metterà in contatto con il Governo per gli eventuali opportuni emendamenti.

(*È approvata*).

Discussione del disegno di legge: Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee. (1129).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee.

Data la momentanea assenza del relatore onorevole De Vita, prego l'onorevole Vicentini di riferire su questo provvedimento.

VICENTINI, *Relatore*. Il provvedimento in esame contiene nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee. Si tratta in genere di importazione di materie prime ed esportazione di materie che debbono essere lavorate e subire delle trasformazioni per le quali in Italia non c'è ancora una sufficiente attrezzatura. Siccome però vi sono delle industrie che stanno preparandosi anche a queste lavorazioni, l'esportazione temporanea è limitata al 31 dicembre 1950.

Debbo fare una sola osservazione: che il disegno di legge era stato predisposto il 27 febbraio del 1950 e prevedeva allora che le esportazioni temporanee avrebbero avuto luogo fino al 31 dicembre 1950. Ma siccome ora siamo lontani soltanto due mesi da questa data, non credo che questi due mesi siano sufficienti per raggiungere lo scopo.

CLERICI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. È necessario prorogare il termine al 31 dicembre 1951.

VICENTINI, *Relatore*. In alcune voci il termine è già previsto al 31 dicembre 1951.

PRESIDENTE. Possiamo dare un unico termine a tutte le voci e portarle tutte al 31 dicembre 1951. Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge.

CORBINO. Se c'è una differenza in punto di partenza, è evidente che ad essa dovevano corrispondere delle diverse caratteristiche tecniche del prodotto. Quindi, se dobbiamo portare il primo termine dal 31 dicembre 1950 al 31 dicembre 1951, dobbiamo portare il termine del 31 dicembre 1951 al 31 dicembre del 1952.

VICENTINI, *Relatore*. Propongo di prorogare tutti i termini stabiliti nel provvedimento di un anno.

PRESIDENTE. Di questa proposta del relatore si terrà conto al momento della discussione degli articoli.

CAPUA. Debbo prendere la parola in relazione al capoverso che riguarda l'olio di olivo e di semi, per fare una obiezione. Ho notato che in questi ultimi mesi, in cui c'è stato un certo squilibrio nel prezzo dell'olio, notevoli quantità sono già state importate per livellare il mercato.

CLERICI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Affermo che non è stato importato alcun quantitativo, anche minimo, di olio perché tanto l'Africa quanto la Grecia non lasciano esportare tale prodotto.

CAPUA. Invece affermo che notevoli quantità di olio sono state importate e ho già molte volte pregato il rappresentante del Governo di portarci in Commissione le cifre relative a tali importazioni; ma non è mai stato possibile. Qui si parla di olio di olivo e di semi nei limiti del contingente fissato dall'articolo 3 del regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1223, ma non sappiamo quale sia questo contingente e se le importazioni che sono state effettuate abbiano lasciato in parte scoperto questo contingente o l'abbiano superato.

Si afferma, inoltre, che questi contingenti di olio di olivo da importare servono per la preparazione degli antipasti e delle verdure sott'olio. Mi permetto di rendere noto che la preparazione degli antipasti e delle verdure sott'olio è una lavorazione tipicamente estiva, ormai ultimata. Di modo che, eventualmente, quest'olio che dovrebbe essere importato dovrebbe servire per l'estate ventura e non per questa, perché il bisogno di quest'anno già è stato coperto.

Vi sono delle altre obiezioni. La produzione italiana di antipasti e verdure sott'olio raggiunge quantitativi minimi, per cui non vale la pena di predisporre un provvedimento legisla-

tivo *ad hoc*. Tutto ciò serve soltanto a dare adito a dei ripieghi per le importazioni di olio. Da molto tempo, e varie volte, ho pregato di farci conoscere, in cifre, quali siano queste necessità; ma inutilmente.

CLERICI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Debbo fare osservare che qui si tratta di temporanea importazione che non ha nulla a che fare con l'importazione definitiva di olio di olivo o di semi da lavorarsi o di prodotto finito. Ella, onorevole Cápua, potrà chiedere con una interrogazione, o con un'interpellanza, tutto quello che ha già chiesto in questa sede e il Governo si affretterà a risponderle, fornendole tutti i dati e tutte le indicazioni. Potrà anche avvalersi di una interrogazione con risposta scritta e le assicuro che avrà negli otto giorni la risposta. Consultando gli atti parlamentari, lei vedrà che interrogazioni sull'olio ne sono state fatte parecchie, perchè deputati di ogni partito hanno interpellato sull'argomento il ministro delle finanze e quello del commercio con l'estero. Ella potrà verificare che questa estate il Governo ha fornito all'onorevole Bonomi e ad altri deputati, attraverso una risposta scritta insolitamente lunga, i dati essenziali circa la situazione degli olî importati e da importare.

In questa sede non credo che si possa parlare dell'argomento, sul quale, del resto, non ho ora gli elementi. In questo caso si tratta di temporanea importazione, ossia non si fa altro che importare un determinato quantitativo di olio – non diversamente da quello che si fa con l'acciaio, col bismuto, col carbon fossile, ecc. – perchè in Italia sia lavorato. Ma tanto ne entra, altrettanto ne deve uscire. Per questo la legge è tassativa e inderogabile.

Ella parla di ripiego per fare entrare e restare in Italia dei quantitativi di olio. A parte che sono quantitativi molto modesti, sta di fatto che la finanza esercita un severo controllo nei modi che ritiene migliori e non credo che il fisco italiano goda fama di essere largo, trascurato o negligente. La finanza alle volte esercita una sorveglianza continuativa perfino con finanzieri posti negli stabilimenti. Altre volte fa il controllo attraverso calcoli che seguono criteri molto esatti, anzi molto rigidi, fissati dagli uffici tecnici – il laboratorio chimico delle dogane in questo caso – per cui si sa con precisione quanto olio entra, quale proporzione di olio c'è in ogni scatola, ecc. Quindi, questo provvedimento sull'olio di olivo per fare antipasti non incide affatto sul mercato italiano dell'olio. Questo, però, attualmente è in ascesa notevolissima ed è in previsione di tale scarsità, che si stanno importando fino a 600.000 quintali di olî, appunto perchè si teme che fra i due raccolti non si possa coprire il fabbisogno. E ciò è dipeso anche dall'aver voluto – in esecuzione dei voti di molti coltivatori – lesinare troppo, nel passato, nelle importazioni. È necessario dunque importare e si sta importando con molta urgenza, per far fronte al bisogno e per impedire l'ascesa dei prezzi dell'olio di olivo, che è continua e notevolissima.

CORBINO Io credo che la questione sollevata dal collega Cápua sia un po' fuori argomento; perchè qui ci troviamo – parlo come presidente della Commissione delle tariffe doganali ed esaminando il provvedimento alla luce dei nuovi oneri dichiaro che questi gravano sia sugli olî di olivo che su quelli di semi – di fronte ad importazioni temporanee.

Se si riterrà, eventualmente, che i congegni in sede di controllo non funzionino perfettamente, si potrà domandare al Governo che li renda più esatti; ma non possiamo ammettere il principio di vietare le importazioni temporanee. Abbiamo tutto l'interesse che l'industria della preparazione degli antipasti e delle verdure sott'olio, che utilizza anche altri prodotti agricoli non meno importanti dell'olio, si sviluppi al massimo grado. E se tale industria noi la graviamo con un dazio di importazione che, con la tassa di fabbricazione, si avvicina quasi al 25 per cento, mettiamo la nostra produzione, che già è in stato di inferiorità rispetto all'industria similare spagnuola e francese, in condizione di non poter più esportare.

Mi rendo conto della opportunità di difendere, rispetto a determinati settori, la produzione olearia, ma non possiamo rinunciare ad un congegno importantissimo e fondamentale, quale quello della temporanea importazione, per favorire un'industria tipicamente italiana e che avremmo l'interesse di veder sviluppata al massimo grado.

Prego quindi l'onorevole Capua di voler trasformare le sue osservazioni in una raccomandazione al Governo affinché, nell'accertamento delle quantità di olio importate e riesportate, si ricorra a tutti gli accorgimenti tecnici di cui la finanza dispone, al fine di impedire delle frodi, che sarebbero frodi al commercio oleario ed anche alla finanza per quel che concerne l'ammontare dei dazi.

CLERICI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Sono d'accordo in questo senso.

CAPUA. Ringrazio l'onorevole Corbino per questo chiarimento, che però, secondo me, non chiarisce abbastanza. Quanto ha detto l'onorevole Sottosegretario non ci porta nessun chiarimento sostanziale, perché ho pregato tante volte di presentare delle cifre, e non le ho mai potute avere. Tre volte ne ho parlato in questa sede e l'ultima volta ci fu uno schieramento decisamente contrario della maggioranza. Si disse che era necessario affrettare l'approvazione del provvedimento allora in discussione perché doveva aver vigore fin dal mese di agosto.

Si accenna al concetto dell'importazione temporanea. Però l'onorevole Corbino sa che quando certi quantitativi entrano con un determinato prezzo, dettano legge a tutto il mercato. Ora deve tenersi presente che questi quantitativi vengono importati da mercati come quello tunisino, quello greco, dove si lavora senza contributi unificati, senza tutti quegli oneri che gravano sull'industria italiana, il che permette che siano venduti ad un prezzo più basso, il quale può incidere su quello che è l'indirizzo del mercato italiano.

MORELLI. Se avvenisse oggi un'importazione, sarebbe giovevole.

CAPUA. Io sono liberista e sono quindi d'accordo affinché ciascuno possa importare a un prezzo minore. Però questo provvedimento, mentre avvantaggia un gruppo di industriali che producono antipasti e verdure sott'olio, danneggia una estesa categoria di contadini, particolarmente piccoli produttori. Vorrei che si potessero comprare, in economia liberistica, senza dogana, i trattori, le scarpe, ecc., ma sono tutte cose che non si possono fare, perché i gruppi industriali si oppongono. Oggi, quindi, facciamo il vantaggio degli industriali conservieri e facciamo il danno dei produttori di olio, danneggiando proprio i piccoli produttori.

MORELLI. Quello che ella dice è esagerato.

CAPUA. Mi si risponde che è esagerato e intanto le cifre non mi si portano. Ripeto che ho fatto una domanda specifica e desidero sapere i quantitativi che sono stati importati.

Il Sottosegretario di Stato ha detto che mi farà avere le cifre richieste se presenterò una interrogazione. Ma allora questo provvedimento sarà già passato ed io non saprò più che cosa fare della risposta.

PRESIDENTE. Lei potrebbe presentare una proposta di rinvio, che io metterei senz'altro in votazione.

CAPUA. Per quanto concerne la voce n. 8 della tabella inserita all'articolo 1 concernente gli olî di olivo e di semi per gli antipasti e le verdure, faccio proposta di rinvio della discussione per avere i chiarimenti che ho ripetutamente chiesto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione la proposta di rinvio dell'onorevole Capua.

(*Non è approvata*).

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge.

Ricordo che il relatore, onorevole Vicentini, ha proposto di prorogare di un anno tutti i termini inseriti nel testo del disegno di legge. Pertanto alla tabella inserita all'articolo 1 e precisamente alle voci n. 14 e n. 15 le parole: fino al 31 dicembre 1950 e fino al 31 dicembre 1951, devono essere sostituite, rispettivamente, con le altre: fino al 31 dicembre 1951 e fino al 31 dicembre 1952.

Do lettura dell'articolo 1 con le modificazioni ora accennate:

ART. 1

« Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
1. – Acciaio in fili e in dischi . .	Per la fabbricazione di lana di acciaio.	Kg. 100	1 anno
2. – Amianto greggio	Per essere trasformato in fili e cordami, fili fini ad incandescenza, cartoni di amianto e gomma, cartoni di amianto, tessuti di amianto ed altri lavori di amianto.	Kg. 100	1 anno
3 – Bismuto (metallo)	Per la produzione di sali di bismuto (carbonato, salicilato, ecc.).	Kg. 100	6 mesi
4. – Carbone fossile	Per essere sottoposto alla distillazione e, quindi, riesportato in tutto o in parte sotto forma di derivati della distillazione stessa (coke in pezzatura e polvere, catrame, gas e acque ammoniacali).	Kg. 1000	1 anno
5. – Cellulosa	Per la fabbricazione di laminato trasparente di viscosa « cellophane » e relativi manufatti.	Kg. 100	1 anno
6. – Minerali cupriferi (calcopirite, cementi di rame, fanghi cupriferi, ecc.).	Per l'estrazione del rame in essi contenuto.	Kg. 1000	1 anno
7. – Monostirolo	Per essere trasformato in polistirolo.	Kg. 100	1 anno
8. – Olio di oliva e di semi (nei limiti del contingente stabilito all'articolo 3 del regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1223, convertito in legge con la legge 11 gennaio 1934, n. 74).	Per la preparazione degli antipasti e delle verdure sott'olio.	Kg. 100	6 mesi
9. – Rame, zinco, stagno, in pani o in rottami.	Per essere trasformati, in lega fra loro o con altri metalli, in semilavorati.	Kg. 500	1 anno
10. – Rame in lega con alluminio ed altri metalli (lega AMPCO con rame in prevalenza ponderale) in placche fuse, pani, ecc.	Per essere trasformati in semilavorati.	Kg. 500	1 anno
11. – Rottami di ferro o di acciaio.	Per essere trasformato in getti di acciaio di prima fusione.	Kg. 1000	1 anno
12. – Semolino di grano duro . .	Per la fabbricazione di pasta e di altri prodotti alimentari.	Kg. 500	4 mesi

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
13. – Telai di autoveicoli (chassis).	Per essere carrozzati.	Illimitata	6 mesi
14. – Tessuti di cotone tipo « popeline » (rigati fantasia, contenenti in catena o in trama fili tinti; oppure lisci, con armatura di semplice tela o di raso; od operati per effetto di ratiéres o di jacquard).	Per essere sottoposti alla mercerizzazione e o al procedimento chimico di irrestringibilità denominato « permashrunk » e o a finissaggio (concessione valevole fino al 31 dicembre 1951).	Kg. 50	1 anno
15. – Tessuti di juta	Per il rivestimento di cavi e di conduttori elettrici.	Kg. 100	2 anni
16. – Tessuti di lana (feltri) . .	Per la fabbricazione di palle da tennis (concessione valevole fino al 31 dicembre 1952).	Kg. 25	1 anno

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 1 così modificato.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura avvertendo che, giusta la proposta del relatore, alla voce « filati di lana » le parole: « fino al 31 dicembre 1950 » si sostituiscono con le altre: « fino al 31 dicembre 1951 » e alla voce « Tessuti di cotone » le parole, « fino al 31 dicembre 1950 » si sostituiscono con le altre « fino al 31 dicembre 1951 ».

ART. 2.

« Alle merci ammesse alla esportazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella II annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa la temporanea esportazione	Quantità minima ammessa alla esportazione temporanea	Termine massimo per la reimportazione
Filati di lana di vario tipo . . .	Per essere sottoposti al trattamento di irrestringibilità (concessione valevole fino al 31 dicembre 1951).	Kg. 100	6 mesi
Tessuti di cotone tipo « popeline » (rigati fantasia, contenenti in catena o in trama fili tinti; oppure lisci, con armatura di semplice tela o di raso, od operanti per effetto di ratiéres o di jacquard)	Per essere tinti, mercerizzati, sottoposti a procedimenti meccanici di irrestringibilità denominati « sanforizzazione » o « rigmel finish » e o altrimenti rifiniti (concessione valevole fino al 31 dicembre 1951).	Kg. 100	6 mesi

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 2 così modificato.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Anche qui secondo quanto ha proposto il relatore le parole: « fino al 31 dicembre 1950 »

si sostituiscono con le altre: « fino al 31 dicembre 1951 ».

ART. 3.

« La concessione d'importazione temporanea dei cascami di seta, per essere macerati e pettinati, è così modificata:

« Cascami di seta per essere macerati, pettinati e filati (concessione valevole fino al 31 dicembre 1951) ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo così modificato.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 4.

« La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

« Agevolazioni doganali per lo sviluppo e il riammodernamento dell'attrezzatura industriale ed agricola nazionale ». (1477-B).

Presenti e votanti. 23
Maggioranza 12
Voti favorevoli 21
Voti contrari 2

« Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee ». (sesto provvedimento) (1129)

Presenti e votanti. 23
Maggioranza 12
Voti favorevoli 21
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Belloni, Benvenuti, Chieffi, Codacci Pisanelli, Corbino, De' Cocci, De Vita, Dugoni, Fascetti, Fassina, Germani, Giacchero, Lopardi, Martinelli, Preti, Quarello, Rapelli, Sabatini, Saggin, Scoca, Tosi, Treves, Vicentini.

La seduta termina alle 12.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI